

REGOLAMENTO (CE) N. 978/2000 DEL CONSIGLIO

dell'8 maggio 2000

che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di fibre sintetiche di poliesteri originarie dell'Australia, dell'Indonesia e di Taiwan e riscuote definitivamente il dazio provvisorio istituito

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2026/97 del Consiglio, del 6 ottobre 1997, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 15,

vista la proposta presentata dalla Commissione, previa consultazione del comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PROCEDURA

1. DAZI PROVVISORI E CHIUSURA

- (1) Con il regolamento (CE) n. 123/2000 ⁽²⁾ (in seguito denominato «regolamento del dazio provvisorio») è stato istituito un dazio compensativo provvisorio sulle importazioni di fibre di poliesteri in fiocco (in seguito «FPF») di cui al codice NC 5503 20 00, originarie dell'Australia e di Taiwan, ed è stato chiuso il procedimento antisovvenzioni relativo alle importazioni di FPF originarie della Repubblica di Corea e della Thailandia.

In mancanza di prove inoppugnabili delle sovvenzioni, non sono state istituite misure compensative provvisorie sulle importazioni di FPF originarie dell'Indonesia. Si è però deciso di proseguire l'inchiesta sulle importazioni da questo paese, in particolare per quanto riguarda il trattamento delle società che non hanno collaborato e la determinazione del margine di sovvenzione nazionale.

- (2) A seguito di un'inchiesta antidumping parallela, sono stati istituiti, con il regolamento (CE) n. 124/2000 della Commissione ⁽³⁾, dazi antidumping provvisori sulle importazioni nella Comunità di FPF originarie dell'Australia, dell'Indonesia e della Thailandia.

2. FASE SUCCESSIVA DEL PROCEDIMENTO

- (3) Dopo l'istituzione del dazio compensativo provvisorio, molte parti hanno reso note le loro osservazioni per iscritto. A norma dell'articolo 11, paragrafo 5 del regola-

mento (CE) n. 2026/97 (in seguito denominato «regolamento di base»), tutte le parti interessate che hanno chiesto un'audizione l'hanno ottenuta.

- (4) La Commissione ha continuato a chiedere e a verificare tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini delle risultanze definitive.
- (5) Tutte le parti sono state informate degli elementi e delle considerazioni principali in base ai quali si intende raccomandare l'istituzione di dazi compensativi definitivi sulle importazioni di FPF originarie dell'Australia, di Taiwan e dell'Indonesia.

È stato inoltre fissato un termine entro il quale le parti potevano presentare le loro osservazioni successivamente alla comunicazione.

- (6) Si sono analizzate le osservazioni orali e scritte presentate dalle parti interessate e, nei casi giudicati opportuni, se ne è tenuto conto ai fini delle conclusioni definitive.

B. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

- (7) Il prodotto che secondo la denuncia sarebbe oggetto di dumping sono le fibre sintetiche in fiocco di poliesteri, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, attualmente classificabili al codice NC 5503 20 00, comunemente denominate fibre di poliesteri in fiocco (FPF).

- (8) Non essendo pervenute osservazioni in merito alle risultanze provvisorie sulla definizione del prodotto in esame e del prodotto simile, si confermano le conclusioni dei considerando da 10 a 12 del preambolo del regolamento del dazio provvisorio.

C. SOVVENZIONI

- (9) Le conclusioni del regolamento del dazio provvisorio riguardanti le sovvenzioni compensabili ottenute dai produttori esportatori sono definitivamente confermate, salvo diverse disposizioni del presente regolamento.

⁽¹⁾ GU L 288 del 21.10.1997, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 16 del 21.1.2000, pag. 3.

⁽³⁾ GU L 16 del 21.1.2000, pag. 30.